



COPIA

SPES

Servizi alla Persona
Educativi e Sociali

Via Ognissanti, 70

35129 Padova – Tel 049/8697777 – Fax. 049/8697719

P.I. 04068300286

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 49 di registro

S.P.E.S

Verbale della deliberazione adottata nella seduta

27-11-2023

BERGAMO ANDREA	Presidente	Presente
BELLABARBA DANIELA	Vice Presidente	Presente
BRUSEGAN LUCIA	Consigliere	Presente
PERARO FRANCESCO	Consigliere	Assente
SALATA FRANCESCO	Consigliere	Presente

Assiste il Direttore Generale **Dott. SIRO FACCO**

Il Presidente BERGAMO ANDREA accertato il numero legale dei presenti passa alla trattazione del seguente argomento iscritto all'ordine del giorno:

OGGETTO:

**TRASFORMAZIONE ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE (OIV) IN NUCLEO DI VALUTAZIONE (NdV) -
DETERMINAZIONI**

Premesso che:

- l'art 3 del D.Lgs. 150/2009, così come modificato con D.Lgs. 74/2017 stabilisce che:
 - “- *comma 2*: Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo le modalità indicate nel presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 19 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114;
- *comma 3*: Le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance;
- *comma 4*: Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.”

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 03.10.2012, con la quale, si istituì l'Organismo Indipendente di Valutazione;

Dato atto che:

1. l'entrata in vigore del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 di attuazione della legge n. 15/2009 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, ha previsto per le amministrazioni pubbliche la possibilità di costituire, in luogo del Nucleo di valutazione, l'Organismo indipendente di valutazione con nuovi compiti e responsabilità;
2. il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 ha disciplinato il riordino delle funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 19, comma 10, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, e in particolare l'art. 6 reca disposizioni in tema di “*Valutazione indipendente e revisione della disciplina degli Organismi indipendenti di valutazione*”;
3. il D.M. 2 dicembre 2016, ha reso operativo, presso il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della *performance* ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 6 sopra citato, al quale sono obbligatoriamente iscritti tutti gli aspiranti alla partecipazione alle procedure comparative di nomina degli OIV presso tutte le amministrazioni, sulla scorta dei requisiti di competenza, esperienza e integrità di cui all'art. 2 del medesimo decreto;
4. il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 ha modificato il D.Lgs. n. 150/2009 innovando il perimetro di operatività degli OIV;

Preso atto delle seguenti disposizioni in tema di nomina e durata dell'OIV previste dall'art. 7 del decreto ministeriale 02/12/2016:

- “1. *I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione sono nominati, tra gli iscritti all'Elenco nazionale in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 2, dall'organo di indirizzo politico – amministrativo di ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, per una durata coerente con il termine triennale di validità dell'iscrizione all'Elenco. L'incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa;*
2. *L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2, ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale, ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo;*
3. *I componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi;*
4. *Le amministrazioni possono costituire l'OIV in forma associata in relazione alla natura delle funzioni svolte, all'ambito territoriale di competenza ovvero con l'amministrazione che svolge funzioni di indirizzo, controllo o vigilanza;*

5. *Le amministrazioni pubblicano nell'apposita sezione del Portale della performance gli avvisi di selezione comparativa e i relativi esiti;*
6. *L'incarico di Presidente di OIV o titolare di OIV monocratico può essere affidato esclusivamente:*
 - a) *a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di duecentocinquanta dipendenti;*
 - b) *a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle altre amministrazioni;*
7. *Le amministrazioni, nella scelta dei componenti dell'OIV istituito in forma collegiale, favoriscono il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate;*
8. *La scadenza del componente dell'organo politico amministrativo non comporta la decadenza dall'incarico del componente dell'OIV. L'eventuale revoca dell'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza è adeguatamente motivata";*

Considerato che tutte le norme citate sono direttamente applicabili alle amministrazioni statali, mentre per gli enti territoriali e altre amministrazioni pubbliche la loro applicabilità è condizionata al prescritto accordo in sede di Conferenza unificata (articolo 1, comma 2, del Dm 2 dicembre 2016; articolo 3, comma 4, del Dpr 105/2016 e articolo 16 del Dlgs 150/2009) e che, in assenza di tale intesa, gli enti territoriali possono comunque decidere, nell'ambito della loro autonomia, di non applicare le predette norme;

Preso atto che:

- > la delibera ex CIVIT n. 12/2013, prevede la possibilità per gli Enti Locali e altre amministrazioni pubbliche di prevedere, quale organismo per la valutazione delle Performance, in luogo dell'Organismo indipendente di valutazione, l'organismo denominato "Nucleo di Valutazione" le cui competenze possono essere sviluppate con maggiori margini di autonomia gestionale ed operativa rispetto a quanto previsto dagli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 150/2009, recentemente modificato dal D. Lgs. 74/2017;
- > la Funzione pubblica, con circolare n. 3550 del 19 gennaio 2017, ha ribadito che le amministrazioni locali valutano, nell'ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, se richiedere il requisito all'iscrizione nell'elenco nazionale, quale condizione per la nomina dei componenti del proprio OIV, secondo il sistema di cui al D.Lgs. n. 150/2009, aderendo conseguentemente alla disciplina del D.P.R. n. 105/2016 e del DM 2 dicembre 2016 ovvero se mantenere i precedenti Nuclei di valutazione nominati secondo criteri autonomamente approvati nel rispetto dei sistemi di valutazione e misurazione della performance; in tal caso, l'iscrizione all'elenco nazionale non rappresenta un requisito vincolante e può non essere richiesta;

Richiamata la deliberazione di questo Consiglio di Amministrazione n. 35 del 18/09/2023 con la quale si è preso atto che l'OIV monocratico dell'Ipab SPES, nella persona della dott. Roberta Marchiori, ha presentato le dimissioni volontarie con nota registrata al protocollo n. 3196/2023;

Considerato che la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), oggi divenuta l'attuale ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, ha chiarito, in prima battuta con Delibera n. 121/2010 e successivamente con ulteriore Delibera n. 23/2012:

- che gli enti locali e le altre amministrazioni pubbliche, stante il mancato rinvio dell'articolo 16, comma 2, del D.Lgs. 150/2009 all'articolo 14 dello stesso decreto, hanno la facoltà, e non l'obbligo, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D.Lgs. n.150/2009 indicate nel citato art. 16;
- che qualora detti enti procedano alla nomina dell'OIV devono individuarne i componenti in conformità all'art.14 dello stesso decreto e tenendo conto dei requisiti previsti dalla stessa delibera;

Richiamato il D.Lgs. n. 74 del 25/05/2017, avente ad oggetto "Modifiche al decreto legislativo 27

ottobre 2009, n. 150 in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r) della legge 7 agosto 2015 n. 124", pubblicato in G.U. n. 130 del 07/06/2017, entrato in vigore il 22/06/2017, che non ha apportato modifiche per quanto attiene la facoltà e non all'obbligo per le altre amministrazioni pubbliche di istituire l'OIV in luogo ai Nuclei di Valutazione, come precedentemente previsto dalla versione originaria del D.Lgs. 150/2009;

Dato atto, pertanto, che la scelta di istituire o meno l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in luogo ai Nuclei di Valutazione, rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione;

Constatato inoltre :

- che per la dimensione dell'Ipab SPES, il Nucleo di Valutazione viene reputato una scelta improntata ai criteri di efficienza ed efficacia, tenuto conto che la configurazione in OIV aumenta gli adempimenti burocratici e limita l'autonomia decisionale dell'Ente in questa materia;
- non si evidenziano specifici benefici rispetto alla configurazione in NdV dal momento che i compiti svolti dall'OIV e dal Nucleo di Valutazione sono nella sostanza i medesimi. in quanto previsti dalla legge o dal CCNL;
- che l'attività caratteristica e prevalente dell'Ipab SPES riguarda la gestione di servizi educativi per la prima infanzia 0-6 anni, caratterizzata da documentazione specialistica di tale ambito formativo, la cui analisi e valutazione richiede il possesso di specifiche competenze professionali non rivenibili in una astratta e indistinta qualificazione;

Ritenuto pertanto opportuno rivedere l'opzione a suo tempo esercitata relativamente alla costituzione dell'OIV;

Dato atto che la trasformazione dell'OIV in Nucleo di Valutazione non altera l'applicabilità dei relativi articoli del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 21.12.2009 e ss.mm.ii , e al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 22.12.2010;

Precisato, in particolare, che il Nucleo di Valutazione seguirà a svolgere tutti quei compiti che la legge ed i regolamenti assegnano alla competenza specifica dell'OIV;

Dato atto pertanto che :

- 1) la trasformazione dell'attuale OIV in Nucleo di Valutazione non altera l'applicabilità e l'applicazione delle norme in materia di *ciclo di gestione della performance*;
- 2) il *Nucleo di Valutazione*, che si intende istituire presso l'ente, seguirà a svolgere tutti quei compiti che la Legge, i CCNL ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi assegna alla competenza specifica dell'OIV;

Visti:

- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 150/2009 con riferimento ai titoli II (Misurazione, valutazione e trasparenza della performance) e III (Merito e premi) e in particolare l'art. 14 del suddetto decreto "Organismo indipendente di valutazione della performance";
- il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105;
- il D.M. per la Pubblica Amministrazione 6 agosto 2020 "Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance";

Visto lo Statuto dell'Ipab SPES;

Con voti favorevoli unanimi espressi e controllati nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di trasformare, per quanto in premessa ampiamente argomentato, l'esistente Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in Nucleo di Valutazione;
- 2) di dare atto che l'istituzione del Nucleo di Valutazione non altera l'applicabilità e l'applicazione dei vigenti regolamenti interni giacché il nuovo Nucleo di Valutazione seguirà a svolgere tutti quei compiti che la legge assegna alla competenza specifica dell'OIV, nonché ogni altra attività già assegnata all'OIV;
- 3) di precisare che nei vigenti regolamenti interni le parole "Organismo Indipendente di Valutazione" devono essere intese e sostituite con le parole "Nucleo di Valutazione" e l'acronimo "OIV" con l'acronimo "NDV";
- 4) di dare atto che ogni riferimento all'OIV contenuto in ogni provvedimento e atto amministrativo dell'ente SPES deve ora intendersi riferito al nuovo istituito Organismo del Nucleo di Valutazione;
- 5) di stabilire quali criteri di individuazione del componente monocratico NdV, oltre ai requisiti generali previsti per lo svolgimento del ruolo di controllo, una adeguata conoscenza della realtà II.PP.A.B. con particolare riferimento all'ambito dei servizi socio-assistenziali e scolastici;
- 6) di dare mandato al Direttore Generale di procedere alla pubblicazione di idoneo avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse alla nomina a componente monocratico NdV dell'Ipab SPES con conseguente revoca dell'iter procedimentale avviato e non ancora concluso dell'OIV;
- 7) di autorizzare il Presidente ad effettuare una valutazione comparata delle candidature validamente presentate, anche mediante un colloquio conoscitivo, laddove ritenuto opportuno per meglio rappresentare l'esperienza professionale maturata e sinteticamente descritta nella propria relazione di presentazione;

Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto

<u>F.to BERGAMO ANDREA</u>	<u>Presente</u>
<u>F.to BELLABARBA DANIELA</u>	<u>Presente</u>
<u>F.to BRUSEGAN LUCIA</u>	<u>Presente</u>
<u>F.to PERARO FRANCESCO</u>	<u>Assente</u>
<u>F.to SALATA FRANCESCO</u>	<u>Presente</u>
<u>F.to</u>	

Il Direttore Generale
F.to Dott. SIRO FACCO

Reg. pubbl. 313

La presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'albo dell'Ente il giorno **04-12-2023** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ossia a tutto il **18-12-2023** ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 2 del D. Lgs. n° 267/2000.

Il Direttore Generale
F.to Dott. SIRO FACCO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Padova, li **04-12-2023**

Il Direttore Generale
Dott. SIRO FACCO